

Circolo Ospedaliero San Martino Aps
Viale Europa n° 22
32100 Belluno
C.F. 93031160257



STATUTO

TITOLO 1 - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Costituzione, denominazione

E' costituito nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: CIRCOLO OSPEDALIERO SAN MARTINO APS.

Il Circolo è autonomo, apartitico e indipendente da ogni condizionamento esterno. Il Circolo non ha fini di lucro. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

La sede del Circolo Ospedaliero San Martino APS è presso l'ospedale civile San Martino di Belluno in Viale Europa n. 22. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del medesimo Comune, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Durata

La durata del Circolo Ospedaliero San Martino APS è illimitata, salvo il caso di scioglimento di cui all'Art. 20 e 40.

TITOLO 2 - STATUTO

Art. 4 - Statuto

Il Circolo Ospedaliero San Martino APS è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 5 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati al Circolo; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Circolo stesso.

Art. 6 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 7 - Finalità e attività

Il Circolo esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nell'ambito del settore ospedaliero della ULSS 1 Dolomiti, sono regolamentate ai sensi dell'art. comma 1 del D.lgs 117/2017: L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività culturali di interesse sociale;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale e sulla rete;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;
- Le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n° 166, o erogazioni di denaro, bene e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Il Circolo può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. Il circolo può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/2017. Il circolo Ospedaliero San Martino Aps opera nel territorio della Regione Veneto.

TITOLO 3 - ASSOCIATI

Art. 8 - Associati

Sono associati al Circolo Ospedaliero San Martino APS le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, il Circolo dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il minimo entro un anno. Al Circolo Ospedaliero San Martino Aps possono aderire come:

- a) Soci Ordinari: tutti i dipendenti e ex dipendenti di ruolo della ULSS 1 Dolomiti della Provincia di Belluno che ne facciano richiesta;
- b) Soci Aggregati: altri soggetti che si riconoscano negli scopi e nei valori del Circolo di cui agli art. 1 e 7;
- c) Soci Aggregati: i minorenni che ne facciano richiesta previo consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 9 - Adesione

La domanda di adesione al Circolo Ospedaliero San Martino APS deve essere sottoscritta dal richiedente e compilata in tutte le sue parti, su apposito modulo predisposto dal Circolo e implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

L'associato si impegna a fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro dei Soci e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

L'ammissione al Circolo è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versata la quota associativa annuale, con il contestuale rilascio della tessera associativa.

Con l'attribuzione della qualifica di associato gli aderenti acquisiscono tutti i diritti e i doveri dei soci Ordinari e Aggregati e sono tenuti al pagamento della quota annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola, e contro tale decisione può essere fatto ricorso entro 60 giorni al Consiglio Direttivo del Circolo o al competente Collegio che deciderà in merito.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associato temporaneo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività del Circolo e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel Registro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- g) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- h) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo del Circolo. Le modalità di versamento e i termini vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Diritti e doveri degli Associati

L'associato volontario svolge la propria attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Circolo. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Circolo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o per esclusione a seguito di provvedimenti disciplinari. L'associato può recedere dal Circolo mediante dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, o arrechi in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, può essere escluso dal Circolo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso al Consiglio Direttivo del Circolo o al competente Collegio entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei

Soci. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 13 - Quota sociale

Quota mensile e annua:

- a) la quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo e può essere modificata dallo stesso;
- b) la quota sociale per i Soci Ordinari dipendenti della ULSS 1 Dolomiti va versata con trattenuta sullo stipendio autorizzata a mezzo delega ove applicabile;
- c) la quota sociale per i soci Ordinari ex dipendenti, della ULSS 1 Dolomiti, va versata in un'unica soluzione entro l'anno solare;
- d) i soci aggregati versano la quota sociale, in un'unica soluzione entro l'anno solare

Art. 14 - Controversie

Le controversie, nascenti nell'ambito del Circolo fra gli associati e/o fra i componenti del Consiglio Direttivo, saranno risolte inappellabilmente da un Collegio di tre arbitri di cui due saranno scelti dalle parti contendenti e il terzo dai due arbitri già prescelti.

Se il Consiglio Direttivo è parte contendente, nessun membro dello stesso potrà essere designato all'ufficio di arbitro.

TITOLO 4 - GOVERNANCE

Art. 15 - Organi del Circolo

Sono organi del Circolo:

1. con funzioni deliberative:
 - a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo;
 - e) il Collegio dei Revisori

Art. 16 - Cariche

Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso spetta per lo svolgimento del mandato o dell'incarico conferito. Sono previsti dei rimborsi spese per le attività di segreteria le cui modalità sono approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci del Circolo Ospedaliero San Martino Aps, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto di voto e può delegare al massimo 5 soci con delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o, in sua assenza, dal Vicepresidente delegato o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario, eletto tra gli intervenuti che redigerà apposito verbale. Quest'ultimo, debitamente firmato dal Presidente e dal segretario, dovrà essere trascritto in un apposito registro e conservato presso la sede del Circolo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza che deve contenere la data e il luogo della riunione, l'orario e l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione. La comunicazione inviata al recapito dei soci risultante dal libro degli Associati, può avvenire sia nella tradizionale forma cartacea a mezzo lettera e per invio postale, sia in forma telematica a mezzo posta elettronica e per pubblicazione sul sito Internet del Circolo, o mediante pubblici avvisi anche al di fuori dei locali del presidio ospedaliero.

Art. 18 - Attribuzione dell'Assemblea

Compiti dell'Assemblea

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività del Circolo;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione dei conti;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Una proposta che ottenga parità di voti si intenderà rinviata all'Assemblea successiva. Le votazioni si faranno di norma per alzata di mano. Potranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei presenti. Tutti gli associati, Ordinari e Aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena



capacità elettorale sia attiva sia passiva, cioè possono votare e essere eletti, purché siano iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto del Circolo con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione del Circolo nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa il Circolo ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto dagli associati Ordinari e Aggregati eletti dall'assemblea per un numero di 13 componenti. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo si convoca nei primi otto 8 giorni successivi alle nomine dei membri eletti e provvede alla nomina di un Presidente, di due Vice Presidenti e del Segretario. Il Consiglio Direttivo può altresì proporre e istituire Gruppi Tecnici e dare specifiche deleghe e mandati a consiglieri a supporto dell'attività del Presidente e dei Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

Art. 22 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- a) amministra il Circolo;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli adempimenti utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- h) predispone l'eventuale Regolamento del Circolo;
- i) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dal verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto su apposito registro.

Art. 23 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente il Circolo e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Art. 24 – Attribuzioni del Presidente

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori. Il Vice Presidente delegato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 25 – Il Segretario

Il Segretario del Circolo è tenuto ai seguenti adempimenti contabili e amministrativi:

- a) aggiornare il Libro degli associati;
- b) collaborare per la stesura del rendiconto economico e finanziario;
- c) conservare ordinatamente le pezze giustificative delle scritture contabili;

TITOLO 6 - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 – Nomina e attribuzioni dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento precedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea degli Associati e dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito del Circolo e con quella di Presidente, vice Presidente e Segretario.

Art. 28 – Attribuzioni al Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Circolo e, a proprio insindacabile giudizio, effettua delle verifiche sulle scritture contabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

TITOLO 7 - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 29 – Libri Sociali

Il Circolo ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede del Circolo, entro 60 giorni dalla data della richiesta al Consiglio Direttivo.

TITOLO 8 - BILANCIO

Art. 30 – Risorse Economiche

Le risorse economiche del Circolo Ospedaliero San martino Aps sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Attività di raccolta fondi;
- e) Rimborsi da convenzione;
- f) Proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 31 – I beni

I beni del Circolo sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dal Circolo, e sono ad esso intestati. I beni che sono collocati nella sede del Circolo sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede del Circolo e può essere consultato dagli associati.

Art. 32 – Divieto di distribuzione degli utili

Il Circolo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs., 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 33 – Bilancio

Il bilancio di esercizio economico e finanziario del Circolo ha inizio e termine il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs., 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Circolo. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 34 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs., 117/2017.

Art. 35 – Convenzioni

Le convenzioni tra il Circolo Ospedaliero Aps e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente del Circolo quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede del circolo.

Art. 36 – Personale retribuito

Il Circolo può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs 117/2017. I rapporti tra il Circolo e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Circolo.

Art. 37 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017.

Art. 38 – Responsabilità del Circolo.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano il Circolo, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Dalle Obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto del Circolo.

Art. 39 – Assicurazione del Circolo.

Il Circolo San Martino Aps può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del Circolo stesso.

Art. 40 – Devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo del Circolo Ospedaliero San martino Aps è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.

Art. 41 – Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

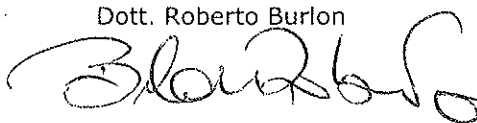
Art. 42 – Norma transitoria.

- 1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro -unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
- 2) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n° 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs n° 117/2017.
- 3) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Belluno, 3 Maggio 2025

Il Presidente pro tempore

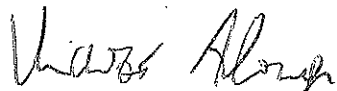
Dott. Roberto Burlon



REGISTRATO A BELLUNO IL 28/05/2025
n. 267 serie 3 Liquidati euro 20000
(DUECENTO/00 #)

IL FUNZIONARIO

ALONGI VINCENZO



(*) firma su delega del Presidente Provinciale
RUSSO GENNARO

